



COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO DELLE DILAZIONI,
RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI
APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE,
TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE**

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del
30/11/2015

CAPO I DILAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte, tributi e pretese di natura extratributaria del Comune derivanti da avvisi di accertamento, di iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola nel caso di obiettiva situazione di difficoltà economico-finanziaria del debitore.

Per dilazione si intende lo spostamento del termine per il pagamento mentre per rateizzazione la suddivisione in rate dell'importo dovuto.

Possono essere oggetto a rateazione o dilazione sia pretese di natura tributaria che extratributaria quali corrispettivi per i servizi resi.

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito o della capacità finanziaria e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati come segue:

Si considerano cause soggettive:

-Lo stato di salute proprio o dei propri familiari – ovvero qualunque condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

-Qualunque altra condizione economica sfavorevole documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1, di cui a titolo esemplificativo:

Anziano con più di 65 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;

Disoccupato iscritto al collocamento;

Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;

Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;

Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato da struttura pubblica);

Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di prestazioni assistenziali.

Il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

-Per le imprese individuali e società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;

-Per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Nel caso di società ed Enti con personalità giuridica deve venir allegata alla domanda la seguente documentazione:

-Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea relativa al periodo di riferimento;

-Visura camerale aggiornata;

-Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche dichiarate dal richiedente.

Art. 3 LIMITI ALLA DILAZIONE O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Costituiscono limite alla concessione della dilazione o rateizzazione del debito richiesta dall'istante:
-l'esistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
-la intervenuta decadenza dal beneficio dalatorio del pagamento precedentemente concesso.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni o rateizzazioni nel pagamento delle singole rate o di importi dilazionati o sospesi.

Art. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, maggiorato degli interessi del tributo dovuto, così determinato:

- Fino € 100,00 nessuna dilazione;
- Da 100,01 a € 999,99 fino al massimo di 10 rate mensili;
- Da 1.000,00 a € 2.999,99 fino al massimo di 24 rate mensili;
- Oltre 3.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo dal debito comprensivo di accessori ed interessi.

Le somme eventualmente dovute a favore del Concessionario alla riscossione per interessi ed altre competenze di cui lo stesso risulta titolare non possono essere rateizzate e dovranno essere pagate concessionario medesimo contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve identità derivanti da esigenze di calcolo.

La dilazione del pagamento, comportante anche la sospensione dei ruoli, non può eccedere i mesi sei e può cumularsi con la successiva rateizzazione.

All'importo rateizzato o dilazionato vengono applicati gli interessi calcolati al saggio di interesse legale per il periodo della dilazione o rateizzazione.

Art. 5

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il debitore che intende avvalersi della possibilità di dilazione o rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata istanza al Comune di Reana del Rojale il quale dovrà pronunciarsi sulla istanza medesima entro il termine di trenta giorni.

La domanda può essere cumulativa per più debiti anche di natura diversa e non sospende automaticamente alcuna procedura esecutiva eventualmente intrapresa sino alla conclusione favorevole del procedimento.

La istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del debito per il quale si richiede la rateizzazione o dilazione con gli estremi dei provvedimenti o dei titoli da cui scaturisce il debito medesimo oltre che la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione o rateizzazione e la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 - PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene identificato con il Responsabile del servizio a cui è attribuito il capitolo di entrata ed, in caso di istanza cumulativa per importi dovuti in ragione di debiti aventi natura diversa la cui competenza di accertamento compete a più Responsabili di servizio, il responsabile del provvedimento finale viene identificato con il Responsabile del servizio che ha competenza sul maggior importo.

Il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso comunicato all'istante sia nel caso di esito favorevole che nel caso di diniego.

La inutile decorrenza del termine a provvedere non determina tacito accoglimento dell'istanza.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di dilazione o rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

ART. 7 – DECADENZA DAL BENEFICIO

Conseguirà la decadenza dal beneficio della rateizzazione concessa nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 8- PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

In applicazione dell'art. 1 , comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dall'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Art. 9 – COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

Il contribuente che voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

-Generalità e codice fiscale del contribuente;

-Il tributo dovuto al lordo della compensazione,

-L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per l'anno d'imposta;

-Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;

-L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

-Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza non può essere imputata quale acconto su somme future e potrà essere solo oggetto di rimborso.

I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono le imposte patrimoniali sugli immobili e l'imposta sui rifiuti comunque denominate.

Non è ammessa compensazione tra somme dovute a titolo tributario con altre di diversa natura.